

PEI SU BASE ICF: I NUOVI PARAMETRI



Prof.ssa Michela Lupia
autonomia.pisa@istruzione.it
UST Pisa

UN NUOVO IMPIANTO NORMATIVO



- DLGS 66.2017, come modificato dal 96.2019
- Decreto Interministeriale 182 del 29.12.2020
- Allegati: modelli PEI, schede C e C1, linee guida
- Nota di accompagnamento MI 44 del 13.01.2021
“Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI”

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/>



DLGS 66.2017, COME MODIFICATO DAL 96.2019: INNOVAZIONI DEL PROCESSO DI PRESA IN CARICO

Accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica

- Commissione medico-legale (INPS)
- Medico legale, specialista pediatria o neuropsichiatria infantile, specialista patologia, assistente specialistico/operatore sociale/psicologo

Profilo di funzionamento su base ICF (DF+PDF)

- Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) nell'ambito del SSN
- Specialista in neuropsichiatria infantile o patologia, esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, due fra psicologo dell'età evolutiva/ assistente sociale /pedagogista / altro delegato + collaborazione della famiglia , dello studente e partecipazione della scuola (un rappresentante)

Piano Educativo Individualizzato su base ICF

- **Gruppo Lavoro Operativo sul caso (GLO)**
- Scuola ed altri partecipanti (famiglia, operatori esterni ed interni alla scuola) + necessario supporto dell'UVM



LE NOVITÀ DEL NUOVO MODELLO PEI

Punti di forza	Criticità
<ul style="list-style-type: none">• Modello unico ad un livello nazionale• Estensione della prospettiva ICF del profilo di funzionamento: attenzione al contesto• Maggiore corresponsabilità educativa (contitolarità)• Maggiore definizione di ruoli e competenze (insegnamento/assistenza specialistica/assistenza di base)• Maggiore definizione del curriculum: nella scuola secondaria di secondo grado il Consiglio di classe decide il tipo di percorso• Maggiore definizione delle modalità di valutazione e di verifica• Maggiore definizione delle tempistiche• Raccordo con il progetto individuale/progetto di vita	<ul style="list-style-type: none">• Perdita di autonomia nella definizione dei percorsi didattici• Richiesta di maggiori competenze nella compilazione da parte di tutti i docenti• Scarsa flessibilità• La definizione del progetto di vita manca o non è condivisa con la scuola• Complessità: necessità di collaborazione con UVM ancor prima dell'entrata in vigore del profilo di funzionamento



Le sezioni

IL NUOVO MODELLO PEI



SEZIONE 1

Ruoli e funzioni del GLO e corresponsabilità educativa

SEZIONE 1: IL GRUPPO DI LAVORO



- Composizione del GLO
- Eventuali modifiche o integrazioni alla composizione del GLO, successive alla prima convocazione
- 1. Quadro informativo: situazione familiare/descrizione dell'alunno a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO



DECRETO MINISTERIALE 182 DEL 29.12.2020

ARTICOLO 3 E 4

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L'INCLUSIONE

- **Composizione** : team dei docenti contitolari o consiglio di classe, dirigente scolastico o suo delegato con funzione di presidente; i docenti di sostegno sono compresi nel consiglio di classe in quanto contitolari
- **Partecipazione “automatica”**: genitori dell'alunno con disabilità, le figure professionali specifiche, interne (docenti del GLI, docenti di potenziamento, collaboratore scolastico) ed esterne (assistente specialistico) all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità, unità di valutazione multidisciplinare tramite un rappresentate designato dal Direttore sanitario; studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado, nel rispetto del principio di autodeterminazione.
- **Partecipazione “autorizzata”** dal DS: un esperto indicato dalla famiglia con ruolo consultivo e non decisionale; altre figure di supporto occasionali (GIT)

La configurazione del GLO è definita con Decreto dal DS ad inizio anno scolastico

La tempistica strutturata: entro il 31 ottobre/fra novembre e d aprile/entro il 30 giugno



COME CAMBIA IL RUOLO DEGLI SPECIALISTI NEL NUOVO PEI

- **L. 104/1992 e DPR 24 febbraio 1994: responsabilità congiunta fra ASL e scuola nell'elaborazione dei PEI (in realtà c'era già una divisione di competenze pqr gli strumenti)**

Modalità di gestione eccessivamente onerosa per le ASL: partecipazione ridotta e tempistica "sfasata" (GLOI mattutini e conseguente effetto delega/GLOI iniziali a metà anno)

Ingresso sempre più frequente di specialisti privati, presenti in alternativa quando l'ASL non può intervenire

Nuova definizione di ruolo e competenze nel DLGS 66/2017, DI 182/2020 e linee guida



DA RESPONSABILITÀ CONGIUNTA A “NECESSARIO SUPPORTO” DELL’UVM

- Il soggetto direttamente responsabile del nuovo PEI è il GLO, di composizione prevalentemente scolastica
- GLO (gruppo operativo che elabora, monitora e verifica il PEI) ed UVM (gruppo operativo di professionisti dell’ASL che deve elaborare il PDF) sono due gruppi distinti VS ex-GLIC
- Gli specialisti possono essere coinvolti nel GLO a due livelli:
 1. Singolarmente, come “figure professionali specifiche esterne all’istituzione scolastica ...”
 2. Come membri dell’UVM, chiamati a fornire il “necessario supporto” al GLO (aggettivo *necessario* introdotto dal 96/2019)



LE LINEE GUIDA SUL *NECESSARIO* *SUPPORTO* DELL'UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE : IL SUPPORTO NON SI DISCUTE, MA LE MODALITÀ DEVONO ESSERE CONCORDATE



- L'*UMV dell'ASL* di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, *partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa, con diritto di voto*
- L'istituzione scolastica concorda con l'ASL di riferimento di ciascun alunno con disabilità le modalità operative più idonee per offrire a ogni GLO il tipo di supporto più adatto.



DI 182.2020, ARTICOLO 4

FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L'INCLUSIONE

4. “Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”

Non esiste un numero minimo di partecipanti: si pongono alcune questioni sulla possibilità di partecipare agli incontri da parte di tutti i docenti

Anche gli assenti devono uniformarsi alle decisioni assunte



ARTICOLO 4

FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L'INCLUSIONE



5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, **in orario scolastico**, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. **Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.**
7. Il GLO, nella composizione di cui all'articolo 3, comma 8 del presente Decreto **è convocato** dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.
8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto **apposito verbale**, firmato da chi **la presiede e da un segretario verbalizzante**, di volta in volta individuato tra i presenti.
9. I membri del GLO hanno **accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.**





SEZIONE 2

Raccordo con il profili di funzionamento e con il progetto individuale

2. ELEMENTI GENERALI DESUNTI DAL PROFILO DI FUNZIONAMENTO (DIAGNOSI FUNZIONALE)

Diagnosi funzionale: assi

Affettivo relazionale

Comunicazionale

Linguistico

Autonomia

Sensoriale

Motorio-prassico

Neuropsicologico

Cognitivo

Apprendimento

Dimensioni; profilo di funzionamento e nuovo modello PEI

Dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione

Dimensione della comunicazione e del linguaggio

Dimensione dell'autonomia e dell'orientamento

Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento



3. RACCORDO CON IL PROGETTO INDIVIDUALE

- La legge n. 328/2000 (“ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) prevede che, affinché si ottenga in pieno l’integrazione scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità, i singoli vari interventi di integrazione/inclusione siano tra loro coordinati, per indirizzare meglio l’insieme degli interventi verso un’adeguata risposta alle particolari ed individuali esigenze della persona.
- Il principale strumento è quello della predisposizione di progetti individuali per ogni singola “persona con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva (art. 3 L. 104/92)”, attraverso i quali poter creare percorsi personalizzati per ciascuno con l’obiettivo di rispondere in maniera complessiva ai bisogni ed alle aspirazioni della persona.
- Nello specifico, secondo la L. 328/2000, l’Ente Locale deve predisporre, d’intesa con la A.S.L., un progetto individuale, indicando i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione.





SEZIONE 3

Osservazione e progetto educativo riferito
all'alunno (dimensione personale)

DECRETO 182 DEL 29.12.2021

Articolo 8

Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico

- **L'osservazione precede la progettazione per individuare i punti di forza**
- **deve essere sistematica ed affidata a tutti i docenti della classe o sezione**
- **deve tenere conto di quattro dimensioni, su cui si basa la successiva programmazione didattica**



4. OSSERVAZIONI SULL'ALUNNO PER PROGETTARE GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO DIDATTICO

1. dimensione della *relazione, della interazione e della socializzazione*
2. dimensione della *comunicazione e del linguaggio*
3. dimensione dell'*autonomia e dell'orientamento*
4. dimensione *cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento*



5. INTERVENTI PER L'ALUNNO/A: OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI, STRUMENTI, STRATEGIE E MODALITÀ

Dimensioni	Cosa precisare
dimensione della <i>relazione, della interazione e della socializzazione</i>	Obiettivi, Interventi didattici e metodologici (attività, strategie e strumenti)
dimensione della <i>comunicazione e del linguaggio</i>	Obiettivi, Interventi didattici e metodologici (attività, strategie e strumenti)
dimensione dell' <i>autonomia e dell'orientamento</i>	Obiettivi, Interventi didattici e metodologici (attività, strategie e strumenti)
dimensione <i>cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento</i>	Obiettivi, Interventi didattici e metodologici (attività, strategie e strumenti)





SEZIONE 4: IL CONTESTO

Osservazione e progetto educativo riferito al
contesto (dimensione ambientale e
interpersonale)

6. OSSERVAZIONI SUL CONTESTO: BARRIERE E FACILITATORI (ICF)



“pur in assenza del Profilo di Funzionamento, è possibile effettuare osservazioni sul contesto, tenendo anche conto della **prospettiva bio-psico-sociale**, al fine di identificare barriere e facilitatori da considerare per mettere in atto interventi efficaci”

I fattori ambientali, secondo la prospettiva dell'ICF, costituiscono gli **atteggiamenti**, **l'ambiente fisico** e **sociale** che condizionano il funzionamento: essi possono essere facilitatori oppure barriere in rapporto al funzionamento della persona con disabilità.

“Al fine di realizzare un contesto scolastico adatto a un progetto inclusivo, è opportuno individuare gli elementi che possono essere facilitatori, da valorizzare nella progettazione e negli interventi educativi e didattici, e identificare gli elementi che rappresentano delle barriere da rimuovere”.



7. INTERVENTI SUL CONTESTO PER REALIZZARE UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INCLUSIVO

Partendo dalle osservazioni espresse nella Sezione n. 6, si tratta di definire quali iniziative si intendono attivare per rimuovere le barriere individuate, o almeno ridurre gli effetti negativi attraverso strategie organizzative o supporti compensativi, ma anche di riflettere su come valorizzare i facilitatori offerti dal contesto per trarre il massimo vantaggio operativo per il successo del progetto di inclusione.

- Gli interventi riguardano, oltre i fattori di contesto individuali, anche quelli universali.
- In una classe, l'ambiente di apprendimento è unico e l'intervento progettato deve necessariamente andare oltre le esigenze individuali dell'alunno/a con disabilità titolare del PEI, investendo il più ampio concetto di accessibilità, o progettazione universale, trasferibile all'insegnamento





SEZIONE 5

Il curriculum dell'alunno

8. INTERVENTI SUL PERCORSO CURRICOLARE

- Differenziazioni nel modello, in rapporto al grado di scuola
- Scuola d'infanzia: riferimento ai campi d'esperienza
- Altre scuole: riferimento alle aree disciplinari/discipline (programmazione classe/programmazione personalizzata)
- Modalità di sostegno didattico/progettazione disciplinare/criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici/ eventuali revisioni/ verifica conclusiva degli esiti



LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

- La partecipazione dell'alunno in base al principio di autodeterminazione
- I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
- Nel PEI è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di:
 - a. percorso ordinario;
 - b. percorso personalizzato (con prove equipollenti);
 - c. percorso differenziato.
- Per ogni disciplina è indicato il tipo di percorso seguito e se l'alunno è esonerato



ALCUNE OSSERVAZIONI SULL'ESONERO



Qual è il senso dell'esonero?

- Esonero della lingua straniera per gli alunni con DSA
- Linee guida: scelta eccezionale, relativa ai soli percorsi differenziati, e derivante dall'impossibilità di definire obiettivi didattici adeguati, non da difficoltà di apprendimento
- Va deciso dall'intero consiglio di classe, non dal solo insegnante della disciplina
- In ogni caso, rimane la corresponsabilità educativa, per evitare rischi di deresponsabilizzazione
- Rimane il rischio della deresponsabilizzazione e dell'eccessiva discrezionalità
- Si perde l'obiettivo della partecipazione alla vita scolastica, intesa come "partecipazione alla cultura del compito"
- Inserimento nel modello PEI di prassi, non sempre buone, seguite su casi gravi e gravissimi, a cui viene formalmente ridotta la frequenza scolastica





SEZIONE 6

Organizzazione e gestione delle risorse

9. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

- **Quadro orario e organizzazione delle risorse/ Interventi e attività extrascolastiche attive**
- **Risorse scolastiche: sostegno/ assistenza all'autonomia ed alla comunicazione/ assistenza di base**
- **Divisione di bisogni e di competenze: docente/ assistente specialistico/ collaboratore scolastico**



CERTIFICAZIONI E VERIFICHE

- **10. Certificazione delle competenze**
- **11. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari**





SEZIONE 7

PEI in forma provvisoria

ART. 16, PEI REDATTO IN VIA PROVVISORIA PER L'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO

1. Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo.
2. Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all'articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.
3. Per la redazione del PEI provvisorio, è **prescrittiva** la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto:
 - a. **Intestazione e composizione del GLO;**
 - b. Sezione 1 - **Quadro informativo, con il supporto dei genitori;**
 - c. Sezione 2 - **Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;**
 - d. **Sezione 12 - PEI provvisorio per l'a. s. successivo;**
 - e. Sezione 4 - **Osservazioni sull'alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;**
 - f. Sezione 6 - **Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.**
4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, lettera d) del DLgs 66/2017, il PEI provvisorio riporta la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo, con modalità analoghe a quanto disposto al precedente articolo 15.



LINEE GUIDA: “PROVVISORIO”, OSSIA IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO



- Si potrebbe definire “PEI provvisorio per nuovi casi”
- Le situazioni possibili sono generalmente le seguenti:
 1. l’accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica riguarda alunni neoiscritti in nella Scuola dell’Infanzia
 2. la certificazione della condizione di disabilità riguarda alunne o alunni già iscritte/i e frequentanti



IL GLO PER IL PEI PROVVISORIO

- Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate per il PEI ordinario (all'articolo 3).
- Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il Dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.
- Qualora si abbia la prospettiva di un anno nello stesso ordine di scuola (per esempio nella Scuola dell'Infanzia), il Dirigente scolastico – in base alle procedure previste dall'Istituto - provvederà ad assegnare la sezione di relativa frequenza e a nominare nel GLO i docenti della classe/sezione di destinazione.



PEI PROVVISORIO: SCUOLA DI DESTINAZIONE FINO A CERTIFICAZIONI ARRIVATE ENTRO IL 31 MARZO

- La redazione del PEI **è sempre di pertinenza della scuola di destinazione**, **salvo il caso in cui il certificato di accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica sia presentato dalla famiglia nei mesi terminali dell'ultimo anno di ciascun segmento scolastico, e – di norma – dopo il 31 marzo.** **In tal caso, qualora l'assegnazione del docente di sostegno sia prevista per l'anno successivo, il GLO sarà costituito nella scuola ove il bambino o l'alunno è frequentante, avendo cura di coinvolgere nella riunione dello stesso GLO un docente della scuola di destinazione, nell'ambito della continuità verticale di cui all'art. 14, co. 1, lettera c) della Legge 104/92.**
- Il PEI provvisorio riporta interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza per l'anno scolastico successivo, compresa la proposta di ore di sostegno didattico e di risorse da destinare agli interventi di assistenza, con modalità analoghe a quanto previsto per il PEI definitivo

